Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 48

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 27 febbraio 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 febbraio 1951, n. 63.

Modificazione dell'art. 2, lettera a), della legge 1° marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo primo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nei concorsi per ufficiale sanitario già banditi alla data del 17 marzo 1950 e non ancora espletati o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, esclusi quelli per titoli di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in luogo delle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 2, lettera *a*) della legge 1° marzo 1949, n. 55, si osservano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

Ogni commissario dispone di 50 punti per il giudizio dei titoli e di 50 punti per il giudizio delle prove di esame. Per queste ultime ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove pratiche e delle due prove scritte e di 10 punti per la prova orale.

Dei 50 punti assegnati al giudizio dei titoli, sono riservati punti 30 alla valutazione del servizio prestato in qualità di ufficiale sanitario con nomina conseguita per concorso, ovvero punti 24 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interino.

Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 17. Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interino, ogni commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di punti 33 sui 50 ad esso attribuiti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 64.

Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, è soppresso.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è nominato un commissario per la liquidazione dell'U.N.S.E.A.

Il Collegio sindacale dell'U.N.S.E.A., resta in carica fino al termine della liquidazione.

La liquidazione avrà la durata non superiore a mesi sei, prorogabile con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro. La proroga non può superare i tre mesi. Ove a tale scadenza sussistano ancora trattazioni amministrative, queste passeranno, quale stralcio, alla Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'U.N.S.E.A. in liquidazione potrà avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 3.

Con effetto dal 1° ottobre 1949 sono aboliti i prelevamenti e le aliquote, previste dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, per i cereali ammassati nei granai del popolo.

Art. 4.

Il personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura cessa dall'impiego allo scadere del mese successivo alla predetta data, salvo quanto è disposto nei successivi commi. Lo stipendio goduto alla data suindicata dovrà essere maggiorato dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130, con le decorrenze previste rispettivamente dalle predette leggi. Il personale stesso è ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che gli compete a norma delle vigenti disposizioni.

Per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ufficio di cui al precedente comma, può essere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, trattenuto provvisoriamente in servizio il personale riconosciuto strettamente indispensabile.

Il personale trattenuto a norma del precedente comma è ammesso a fruire del trattamento di licenziamento di cui al primo comma del presente articolo alla chiusura delle operazioni di liquidazione o all'atto del suo licenziamento, qualora questo avvenga durante le predette operazioni perchè non più necessario il suo ulteriore trattenimento in servizio.

Art. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente art. 4, che abbia chiesto di cessare dal servizio entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a sei mensilità dello stipendio goduto alla predetta data, aggiornato dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130, e dei relativi accessori, costituiti dalla indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, dalla indennità di caropane e dal premio giornaliero di presenza computato su 25 giorni per ciascun mese.

Art. 6.

Le spese occorrenti per corrispondere le competenze nonchè le indennità di licenziamento al personale dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura e per soddisfare le passività e le esigenze finanziarie per il funzionamento dell'ufficio fino alla chiusura della sua liquidazione sono poste a carico dello Stato che somministra i relativi fondi.

Le somme provenienti dalla liquidazione delle attività dell'ufficio sono devolute allo Stato.

Con l'intervento del Provveditorato generale dello Stato, i beni di proprietà dell'U.N.S.E.A. sono presi in consegna, in base ai relativi inventari, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curerà la custodia e li utilizzerà provvisoriamente per i suoi uffici centrali e periferici, salvo la successiva regolazione finanziaria col Ministero del tesoro per il definitivo trapasso di proprietà.

Art. 7.

All'adempimento di particolari compiti, prevalentemente di carattere tecnico, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle finanze - Catasto e del Ministero del tesoro, e per non oltre rispettivamente 1700, 900 e 400 unità, potrà provvedersi mediante l'assunzione di personale non di ruolo, da reclutarsi tra il personale dell'U.N.S.E.A. di cui al precedente art. 4, che ne faccia domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente art. 5 e venga riconosciuto particolarmente idoneo a seguito di giudizio favorevole di apposite Commissioni nominate dai singoli Ministri interessati.

Art. 8.

Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 6 agosto 1947 e venga assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione del precedente art. 7, spetta, a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipedio, la differenza fra il trattamento economico connesso al grado statale corrispondente ed il trattamento economico inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sarà ad esso attribuita.

Art. 9.

Per i servizi statistico-economici dell'agricoltura, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, una volta tanto, a valersi stabilmente del personale ammesso a fruire del trattamento previsto dall'articolo precedente fornito di diploma di laurea, nel limite massimo di 115 unità, ripartito in base alla tabella allegata alla presente legge.

A tale personale saranno assegnate le qualifiche di detta tabella in relazione a quelle possedute presso l'U.N.S.E.A. all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e verrà attribuito il trattamento economico per stipendio ed accessori degli impiegati statali di grado corrispondente a quello in cui il personale suddetto fu parificato in virtù del decreto interministeriale 31 maggio 1947 citato nel precedente art. 8.

Lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma è suscettibile di sei aumenti quadriennali; ciascuno in ragione di un decimo dello stipendio stesso, da attribuirsi sempre che durante il quadriennio sia stato prestato ininterrotto e lodevole servizio.

La scelta per la nomina del personale di cui ai precedenti commi sarà effettuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro. Il personale nominato come avanti può essere destinato a prestare servizio sia presso l'Amministrazione centrale che presso quella periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale nominato in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni in vigore sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi potrà essere ammesso a partecipare al concorso di merito distinto e agli esami di idoneità per il grado 8° dei ruoli nel gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, valutandosi come utili ai fini dell'ammissione agli esami stessi, oltre al periodo di servizio prestato successivamente all'inquadramento di cui al presente articolo, quello prestato in modo ininterrotto e lodevole alla dipendenza dell'U.N.S.E.A.

Art. 10.

Al personale di cui al primo comma del precedente art. 4, che non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 5 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'art. 7, è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a tre mensilità dello stipendio goduto alla data della presente legge — aggiornata dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130 — e dei relativi accessori, costituiti dalla indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, dall'indennità di caropane e dal premio giornaliero di presenza computato su 25 giorni per ciascun mese.

Art. 11.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente art. 4 potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per i gradi iniziali dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di età.

Nei concorsi presso le pubbliche amministrazioni, al personale che abbia prestato servizio nell'U.N.S.E.A. sarà valutata, come titolo, l'anzianità maturata nel servizio medesimo.

Art. 12.

I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quelli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto

con le entrate accertate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, recante variazioni allo stato di previsione della entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI

TABELLA

Qualifica	Numero unità
Esperto statistico di 1ª classe corrispondente a dirigente centrale di 1ª classe dell'U.N.S.E.A.	7
Esperto statistico di 2ª classe corrispondente a dirigente centrale di 2ª classe dell'U.N.S.E.A.	24
Impiegato di concetto di 1ª classe corrispondente a dirigente provinciale di 1ª classe dell'U.N.S.E.A.	34
Impiegato di concetto di 2ª classe corrispondente a dirigente provinciale di 2ª classe dell'U.N.S.E.A.	50
Impiegato di concetto di 3ª classe corrispondente a dirigente provinciale di 3ª classe dell'U.N.S.E.A.	
	115

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
SEGNI

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1951, n. 65.

Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che ha ripristinato l'imposta di fabbricazione sul benzolo e le successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1946, n. 79;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale dei prodotti petroliferi e di abolire l'imposta di fabbricazione sul benzolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Oli minerali

Art. 1.

Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, per i seguenti prodotti petroliferi, sono stabilite come appresso:

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce della tariffa doganale 271):

		Per quintale
Oli greggi di petrolio, naturali:		
1) da usare direttamente come combustibili (voce della tariffa 271-a)-1):		
alfa) nelle caldaie e nei forni	L.	110
beta) nei motori	»	3.000
2) per altri usi (voce 271-a)-3)	»	5.000
Benzina (voce 271-b)-1)	»	10.500
Acqua ragia minerale (voce 271-b)-2)	»	8.400
Petrolio (voce 271-b)-3)	»	8.000
Oli da gas:		
1) da usare direttamente come combustibili (voce 271-b)-4-*alfa*):		
I) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C.	»	4.800
II) con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15° C.	»	3.000
2) per altri usi (voce 271-b)-4-*beta*)	»	4.800
Lubrificanti:		
1) oli bianchi (voce 271-b)-5-*alfa*)	»	11.300
2) altri (voce 271-b)-5-*beta*)	»	9.000
Residui della lavorazione (voce 271-b)-6):		
alfa) da usare direttamente come combustibili:		
I) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:		
A) densi	»	110
B) fluidi	»	110
più L. 28,80 per ogni unità percentuale di oli distillati fino a 300° eccedente il 20 % ma non il 30 % per quintale;		
II) nei motori	»	3.000
gamma) per altri usi	»	5.000
Vaselina (voce 273):		
a) naturale	»	2.500
b) artificiale, a base di paraffina	»	5.680
Paraffina solida (voce 274)	»	680
Cera minerale (voce 277):		
a) greggia (ozocerite greggia)	»	180
b) raffinata (ceresina)	»	460

Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, è concesso un abbuono del 30 % sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

Rimangono in vigore le temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili e di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 22 marzo 1946.

Art. 2.

E' esente da nuova imposta la benzina che, avendo già regolarmente assolto il tributo, venga recuperata e rigenerata dalle smacchiatorie e lavanderie dopo i lavori di smacchiatura in cui l'abbiano impiegata.

Art. 3.

Gli aumenti d'imposta, stabiliti con l'art. 1, si applicano anche sui prodotti petroliferi che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nei recinti o nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza continuativa finanziaria, nonchè sui prodotti comunque viaggianti con bolletta di cauzione.

A tale uopo i possessori dovranno fare denunzia delle quantità possedute anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale se trattasi di prodotti esistenti negli spazi o recinti doganali, entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

La maggiore imposta dovuta in base al precedente art. 3 del presente decreto deve essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 5.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 3 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

Art. 6.

La tabella *B* allegata al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 9 maggio 1950, n. 202, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

Benzolo.

Art. 7.

E' abolita l'imposta di fabbricazione sul benzolo puro o raffinato e sul benzolo greggio di produzione nazionale e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero.

Art. 8.

E' vietato l'impiego di benzolo come carburante, sia da solo che in miscela con altri prodotti petroliferi.

Il Ministero delle finanze può tuttavia autorizzare la preparazione di carburanti complessi in cui uno dei componenti sia il benzolo. In tale caso il benzolo impiegato deve essere assoggettato ad imposta di fabbricazione nella stessa misura di quella vigente per la benzina.

Art. 9.

I contravventori alle disposizioni di cui al precedente art. 8 sono tenuti al pagamento dell'imposta corrispondente a quella di fabbricazione vigente per la benzina, applicata sul quantitativo di benzolo impiegato come carburante, e sono puniti con una multa variabile dal doppio al decuplo dell'imposta stessa.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, *foglio n.* 182. — CARLOMAGNO

TABELLA *B*.

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili (*voce* 271 *della tariffa dei dazi doganali*), *da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte*:

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale
		Lire
271-*b*) 1	1. Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:	
	1) acquistati con speciali buoni da *automobilisti* e da *motociclisti*, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato .	5.250
	2) consumati per l'azionamento delle *autovetture da noleggio* da piazza, compresi i *motoscafi* che in talune località sostituiscono le vetture da piazza	5.250
	3) destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli e di aviazione nei quantitativi di benzina che verranno accertati dall'Amministrazione finanziaria	5.250
	4) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	1.660
271-*b*) 2	2. Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale:	
	impiegati nella fabbricazione di vernici	4.200

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquote per quintale
		Lire
271-*b*) 3	3. Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio: impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	1.320
271-*b*) 5 *beta*)	4. Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti: destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli e di aviazione nei quantitativi di lubrificanti che verranno accertati dall'Amministrazione finanziaria	4.500
271-*b*) 4 *alfa*)	5. Oli di petrolio, ecc., altri, oli da gas: destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli e di aviazione, nei quantitativi di oli da gas che verranno accertati dall'Amministrazione finanziaria	Densità da 0,850 a 0,890 2.400 Densità superiore a 0,890 1.500
271-*b*) 4 *alfa*) 271-*b*) 6 *alfa*)	6. Oli di petrolio, ecc., altri (oli da gas-residui della lavorazione):	
	1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	110
	2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	110
	3) acquistati con speciali buoni da *automobilisti* e da *motociclisti* stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato	Densità da 0,850 a 0,890 2.400 Densità superiore a 0,890 1.500
	4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1	110
	5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione (l'agevolezza è limitata ai residui della lavorazione)	110

D'ordine, *il Ministro per le finanze*
VANONI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due pertinenze idrauliche del torrente Vela, site nel comune di Trento.

Con decreto interministeriale 28 dicembre 1950, n. 2763, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due pertinenze idrauliche del torrente Vela, in comune di Trento, contrassegnate in mappa con i numeri 2691/3 e 2691/4, rispettivamente della superficie di mq. 135 e mq. 60 ed indicate nell'estratto catastale in data 25 febbraio 1947, in scala 1:1000, a firma del capo dell'Ufficio del catasto fondiario di Trento, che fa parte integrante del succitato decreto.

(891)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 14 febbraio 1951 è revocato il decreto Ministeriale 27 dicembre 1950, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Ciampolillo Ugo nel comune di Resina, distretto notarile di Napoli, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Procida, stesso distretto.

(903)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 61, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) di un mutuo di L. 19.175.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(877)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 48

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,84
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,825	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 27 febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,60
Id. 3,50 % 1902	68,30
Id. 3 % lordo	47,90
Id. 5 % 1935	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	73,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,20
Id. 5 % 1936	91,85
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,925
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164.41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1951

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.186.584,13
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		1.945.255.687,90
Portafoglio su piazze italiane	»		184.001.595.853,62
Effetti ricevuti per l'incasso	»		42.618.658,23
Anticipazioni	»		65.667.503.538,81
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		2.380.727.131,93
Disponibilità in divisa all'estero	»		27.962.114.646,01
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		36.692.709.074,49
Immobili per gli uffici	»		449.779.879,29
Debitori diversi	»		506.407.954.736,46
Partite varie	»		3.934.538.389,24
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		150.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		10.031.773.252,71
Spese	»		802.493.323,50
	L.		1.584.154.878.726,32
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.068.020.750.154,34
	L.		3.652.175.628.880,66
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		61.270.478,89
TOTALE GENERALE	L.		3.652.236.899.359,55

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione dei biglietti Banca	L.	1.086.009.511.950 —	
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 111.270.648.613 —	»	2.625.832.757 —	
Circolazione totale	L.		1.088.635.344.707 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.507.811.997,58
Depositi in conto corrente liberi	»		98.428.063.129,24
Conti correnti vincolati	»		277.085.165.652,01
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	»		3.661.203.086,33
Creditori diversi	»		59.272.452.668,22
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo Italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	139.740.611.201,72	
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	99.369.809.793,17	
			40.370.801.408,55
Rendite del corrente esercizio	L.		820.859.885,15
	L.		1.582.781.702.534,08
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	577.206.270 —	
Fondo di riserva straordinario	»	495.969.922,24	
			1.373.176.192,24
	L.		1.584.154.878.726,32
Depositanti	»		2.068.020.750.154,34
	L.		3.652.175.628.880,66
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		61.270.478,89
TOTALE GENERALE	L.		3.652.236.899.359,55

(943)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale di 1ª e 2ª classe (gradi I, II, III e IV) vacanti nelle provincie di Firenze, Cremona, Pesaro e Matera e nei comuni di Trani (Bari), Gubbio (Perugia), Bagheria (Palermo), Naro (Agrigento), Marcianise (Caserta), Alba (Cuneo), Santa Margherita Ligure (Genova) e Riposto (Catania).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario generale di 1ª classe (grado I) della provincia di Firenze; di segretario generale di 2ª classe (grado II) delle provincie di Cremona e Pesaro; di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Trani (Bari), Gubbio (Perugia), Bagheria (Palermo); di segretario capo di 2ª classe (grado IV) della provincia di Matera e dei comuni di Naro (Agrigento), Marcianise (Caserta), Alba (Cuneo), Santa Margherita Ligure (Genova), Riposto (Catania).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) segretari comunali;

b) segretari provinciali;

c) vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;

e) funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono, inoltre, accludere alla domanda i documenti di rito per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità nonchè titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice, dei titoli e documenti.

E' escluso, peraltro, il richiamo di documenti di rito prodotti in precedenza se rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Gli aspiranti di cui alla lettera *e*) art. 2 del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale e provinciale che regola la materia. Per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Roma, addì 16 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

(939)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.